



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE SECONDA CIVILE**

composta dai magistrati

Dott. Carlo Maddaloni

Presidente

Dott. Maria Elena Catalano

Consigliere

Dott. Nicoletta Sommazzi

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa R.G. n. 1089/2025, promossa in grado d'appello,

da

Parte_1 (C.F./P.IVA: *P.IVA_1*), rappresentata e difesa dall'Avv. Mario Bianchini ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in Città di Castello (PG), viale Vittorio Veneto n. 12, in forza di procura alle liti in atti,

APPELLANTE

contro

Controparte_1 (C.F. e P.IVA: *P.IVA_2*), rappresentata e difesa dall'Avv. Joëlle Piccinino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore, sito in Milano, via Fontana n. 22, in forza di procura alle liti in atti,

APPELLATA

PER LA RIFORMA

della sentenza n. 1746/2025, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. V civile, pubblicata in data 28 febbraio 2025.

OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale.

CONCLUSIONI

Le parti, in vista dell'udienza del 16 dicembre 2025, fissata ex artt. 127 ter e 352 c.p.c., chiedevano rimettersi la causa in decisione sulle seguenti conclusioni:

PARTE APPELLANTE

Per Parte_1

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, contrariis reiectis, per le causali tutte di cui sopra, in totale riforma dell'impugnata sentenza n°1746/2025 del Tribunale di Milano pubblicata il 28/02/2015 e notificata il 04/03/2025, resa all'esito del giudizio n°37964/2023 R.G., rigettare ogni domanda proposta da Controparte_1 perché infondata in fatto e in diritto per le ragioni tutte meglio esposte in narrativa, e, conseguentemente, accertare e dichiarare che Parte_1 non è tenuta a pagare in favore di Controparte_1 [...] le somme indicate nella sentenza impugnata; e condannare [...] Controparte_1 a restituire a Parte_1 la somma complessiva di € 26.528,14= corrispostole da Parte_1 all'esito del giudizio di primo grado, maggiorato degli interessi legali e rivalutazione a decorrere dal 17.03.2025 sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario, spese, CPA ed IVA come per legge”.

PARTE APPELLATA

Per Controparte_2

*[...] , ex art. 348-bis c.p.c.: dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto;
IN VIA PRINCIPALE: respingere l'appello ex adverso proposto in quanto infondato in fatto ed in diritto; per l'effetto, confermare la sentenza impugnata in ogni sua statuizione e condannare l'appellante alle spese del presente grado di giudizio”.*

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art 281-decies e ss. c.p.c. la società Controparte_1 [...] conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, Parte_1 per ivi sentire dichiarare, previo accertamento dell'inadempimento di Parte_1 la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale stipulato *inter partes* il 27.03.2023 per esclusivo fatto e colpa della resistente; per l'effetto la ricorrente chiedeva la condanna di quest'ultima al pagamento della somma di € 12.450,00, oltre IVA, per cui € 15.189,00 totali, oltre interessi di mora dal dì del dovuto al saldo effettivo.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva che:

- con contratto stipulato in data 27.03.2023, **Parte_1** aveva affidato ad **[...]**
Controparte_5 **Controparte_3** **C** e la selezione del personale-
l'incarico di ricercare e selezionare dei candidati da inserire nell'organico della società convenuta,
per la posizione di “*Direttore Commerciale Export*”;
- in forza di detto contratto, **CP_1** si impegnavano a presentare alla propria cliente, una volta espletate
le dovute attività di ricerca e selezione, una rosa di candidati -c.d. *short list*- in linea con il profilo
richiesto, spettando, poi, a **Pt_1** in piena autonomia, la decisione di assumere o meno i
candidati preselezionati, dopo averli appositamente incontrati;
- le parti stabilivano che, a titolo di corrispettivo per l'attività di *recruiting*, **CP_1** avrebbe percepito
la somma di € 1.800,00, oltre IVA, a titolo di acconto -espressamente qualificato come “*non
rimborsabile*”- da versarsi al momento della presentazione della *short list* di candidati, nonché il
saldo pari al 15% della Retribuzione Annuale Lorda (c.d. RAL), IVA esclusa, concordata con il
candidato assunto, da versarsi solo “*al momento dell'individuazione del candidato/firma della
lettera di assunzione del candidato prescelto*”, dedotto l'acconto già versato;
- nel medesimo contratto veniva, inoltre, stabilito che, qualora il candidato prescelto non avesse
superato il periodo di prova di tre mesi -poi aumentati a sei per accordi successivi intercorsi tra le
parti- la società convenuta si sarebbe attivata per selezionare altri candidati, senza ulteriori costi
aggiuntivi per il cliente;
- la ricorrente dava esecuzione al contratto iniziando a svolgere il proprio lavoro di scrematura e
selezione degli aspiranti, inviando in data 9.05.2023 alla **Pt_1** una prima rosa di candidati ed
emettendo in pari data la fattura n. 2124/23, regolarmente pagata da **Pt_1** relativa all'acconto
pattuito, pari a € 2.196,00 (1.800,00 oltre IVA);
- in seguito, **Pt_1** individuato nel dott. **Persona_1** -nell'ambito della *short list*- il
professionista ideale da inserire nel proprio organico, faceva sottoscrivere al medesimo una formale
lettera di impegno all'assunzione, con cui **Pt_1** comunicava la sua volontà di assumerlo con la
qualifica di “Dirigente” e con l'applicazione del CCNL Dirigenti Commercio, per una retribuzione
mensile netta pari alla complessiva somma di € 3.800,00, per n. 14 mensilità, e quindi per una RAL
pari a € 95.000,00;
- venuta a conoscenza dell'avvenuta sottoscrizione di tale lettera di assunzione, in data 07.06.2023,
la società ricorrente emetteva fattura proforma n. P/243609 per l'importo di € 15.189,00 (12.450,00
oltre IVA), corrispondente al 15% del RAL, dedotto l'acconto già versato, e chiedeva alla resistente
il pagamento del saldo;

- rimasta inevasa la suddetta richiesta, in data 27.06.2023 CP_1 inviava a Pt_1 una mail di sollecito ad adempiere, a cui tempestivamente Pt_1 rispondeva asserendo che il pagamento, *“come da impegno sottoscritto”*, sarebbe stato effettuato all’atto dell’assunzione del dott. [...] Per_1, prevista per il 28.08.2023, ritenendo che in tal modo doveva interpretarsi la clausola pattizia concernente il pagamento del saldo;
- CP_1 eplicava evidenziando che, in forza del contratto sottoscritto, il saldo doveva essere versato *“al momento dell’individuazione del candidato/firma della lettera di assunzione del candidato prescelto”*, indipendentemente dalla firma del contratto vero e proprio di lavoro; precisava che, una volta individuato il candidato e *“concordato l’intenzione di assumerlo”*, il compito di selezione di CP_1 era concluso e dunque il saldo dovuto;
- accadeva, poi, che il dott. Per_1 in data 1.07.2023 comunicava ad CP_1 alla resistente di non voler sottoscrivere il contratto di assunzione con Pt_1 per cause strettamente personali, indipendenti sia da CP_1 che da Pt_1
- la resistente, pertanto, inviava ad CP_1 n’altra email con cui chiedeva a quest’ultima di attivarsi per una nuova ricerca, al fine di trovare in tempi molto stretti un nuovo candidato e, nel contempo, manifestava il proprio stupore per non avere CP_1 revisto un rimedio per simili evenienze;
- la ricorrente replicava che il contratto *inter partes* prevedeva un periodo di garanzia proprio per il caso in cui non si giungesse alla sottoscrizione del contratto di lavoro o il candidato non superasse il periodo di prova; in tal caso CP_1 procedeva ad una nuova selezione senza costi aggiuntivi; tuttavia, l’operatività della garanzia soggiaceva alla condizione che il versamento del saldo venisse effettuato al termine della prima selezione, come da contratto sottoscritto; pertanto, l’impegno di CP_1 ripetere il processo di selezione in favore di Pt_1 era subordinato al previo pagamento del suddetto saldo;
- CP_1 riteneva che Pt_1 si fosse resa inadempiente per il mancato versamento del corrispettivo pattuito e che, di conseguenza, era legittimo il suo rifiuto di riaprire l’attività di *recruiting* e di selezione dei candidati prevista dalla clausola relativa al periodo di garanzia;
- a fronte dell’ostinato rifiuto di Pt_1 di eseguire il pagamento contrattualmente dovuto, la ricorrente in data 24.07.2023 avviava la procedura di negoziazione assistita, che si concludeva con esito negativo.

Dichiarata la contumacia di Parte_1 e trattenuta la causa in decisione senza svolgimento di attività istruttoria, il Tribunale di Milano con sentenza n. 1746/2025, pubblicata il 28/02/2025, così statuiva: *“I – dichiara la risoluzione per inadempimento della Parte_1 el contratto stipulato tra la Controparte_1 e la Controparte_6 n data*

27.03.2023; II – condanna la società *Parte_1* l pagamento dell'importo complessivo di Euro 15.189,00, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo effettivo; III – condanna la società *Parte_1* [...] al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi Euro 3.566,85, oltre Euro 1.300 per la negoziazione assistita, oltre rimborso forfetario per spese generali, spese ed accessori di legge”.

In sostanza, il Tribunale riteneva che la società ricorrente avesse adeguatamente provato il titolo del proprio diritto di credito, producendo il contratto sottoscritto dalle parti e lo scambio di *email* attestante l'avvenuto espletamento dell'attività di ricerca e selezione dei candidati, secondo le previsioni contrattuali; era stato, altresì, provato l'esito positivo della ricerca del personale, documentato dalla lettera di assunzione del dott. *Parte_2* . A fronte di ciò, la società resistente indebitamente aveva rinviato il pagamento del dovuto al momento di effettivo inizio del rapporto di lavoro. Inoltre, *Pt_1* rimasta contumace, non aveva eccepito fatti estintivi o modificativi del credito vantato da parte attrice, per cui doveva ritenersi accertato il diritto di quest'ultima di ricevere il corrispettivo contrattualmente pattuito. Il primo Giudice evidenziava che dal contratto stipulato tra le parti emergeva che il corrispettivo doveva essere versato all'atto della lettera o comunicazione di assunzione e che tale remunerazione era indipendente dalle vicende successive tra il datore di lavoro e il candidato neoassunto. Il Tribunale rilevava che la società attrice, qualora l'assunzione non si fosse tradotta in un rapporto di lavoro stabile, si era impegnata a ripetere gratuitamente l'attività di reclutamento e di selezione del personale, ma con l'ovvio presupposto che il pagamento del corrispettivo venisse effettuato integralmente al termine della prima selezione. Il primo giudice concludeva che detto mancato pagamento integrasse grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1453 c.c., con conseguente fondatezza della domanda di risoluzione del contratto per fatto e colpa della società *Parte_1*

Avverso tale sentenza **proponeva appello**, in data 02.04.2025, *Parte_1* per i motivi ivi formulati.

Si costituiva, in data 17.07.2025, *Controparte_1* contestando l'appello e chiedendo la conferma integrale della sentenza impugnata.

All'esito della **prima udienza del 30.09.2025**, il Consigliere istruttore, preso atto dell'insussistenza di ipotesi conciliative, visti gli artt. 127 ter e 352 c.p.c., fissava, davanti a sé, **l'udienza del 16.12.2025 per la rimessione della causa in decisione**, assegnando termini perentori alle parti, calcolati a ritroso rispetto alla detta udienza, di giorni 50 per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di giorni 30 per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni 15 per il deposito delle note di replica; infine, assegnava, altresì, termine sino alla data del 15.12.2025 per il deposito di note

scritte sostitutive della stessa, salvo quanto disposto dall'art. 127 ter, quarto comma, c.p.c., ricorrendone i presupposti.

Depositati gli scritti conclusivi e le note sostitutive della udienza, la causa era rimessa in decisione innanzi al Collegio dell'udienza del 16 dicembre 2025 e decisa nella **camera di consiglio del 7 gennaio 2026**.

Con l'**unico motivo di impugnazione** l'appellante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha ritenuto provati l'adempimento di CP_1 l'esigibilità delle somme da essa richieste e l'inadempimento di Pt_1 Il Tribunale avrebbe, infatti, a suo dire, erroneamente valutato la documentazione in atti.

Sostiene l'appellante che, nella fattispecie, non si erano verificate le condizioni pattuite dal contratto per il pagamento del saldo, in quanto **non vi era stata alcuna formale lettera di assunzione del sig. Per_1** e, dunque, Pt_1 non si era resa inadempiente. Osserva l'appellante che il doc. n. 5 allegato da CP_1 l fascicolo di primo grado è soltanto una comunicazione prodromica alla lettera di assunzione, che in realtà non è mai intervenuta. Tanto risulterebbe sia dalla stessa denominazione del documento, intestato "*lettera di impegno all'assunzione*" e non "*lettera di assunzione*", sia dal contenuto della stessa lettera, quanto mai generico e non idoneo ad attribuirle il rango di una vera e propria lettera di assunzione, difettando di tutti gli elementi che la legge dispone vengano inseriti in un contratto di lavoro.

Afferma che Pt_1 nel caso di specie, non avrebbe potuto beneficiare neppure del periodo di garanzia previsto dal contratto, in quanto tale periodo decorreva "*dal 1° giorno di lavoro*" del candidato prescelto, a conferma che il mandato conferito ad CP_1 doveva ritenersi compiuto solo all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, mai avvenuta nel caso in esame.

Asserisce che dalla semplice lettura della clausola contrattuale si evince che gli eventi indicati nel contratto -"*individuazione del candidato/firma della lettera di assunzione del candidato prescelto*"- non sarebbero tra loro alternativi, ai fini dell'esigibilità del pagamento, per il quale sarebbe necessaria invece la verifica congiunta di entrambi i fatti previsti; altrimenti, non avrebbe avuto alcun senso inserire nel contratto anche la previsione della "*sottoscrizione della lettera di assunzione*", trattandosi di evento sempre e necessariamente successivo all'individuazione del candidato.

Pertanto, secondo l'appellante, il credito azionato da CP_1 on sarebbe sorto affatto, ovvero non sarebbe divenuto esigibile, in quanto il candidato prescelto, dott. Per_1, non ha accettato l'assunzione, che dunque non è mai intervenuta.

Infine, l'appellante osserva che, essendo sfuggita la notificazione del ricorso introduttivo del giudizio

di primo grado per un disguido, **Pt_1** ha ricevuto contezza del giudizio *de quo* solo in seguito alla notifica della sentenza del Tribunale e del pedissequo atto di precetto e ha, pertanto, provveduto al pagamento di € 26.528,14, a mezzo di bonifici bancari eseguiti in data 17.03.2025, con riserva di ripetere le somme versate all'esito dell'impugnazione.

Chiede, pertanto, in caso di accoglimento del gravame, la condanna di **CP_1** alla restituzione del predetto importo, maggiorato di interessi legali e rivalutazione dalla data del pagamento all'effettivo soddisfo.

CP_1 in sede di comparsa di costituzione nel presente grado di appello, replica alle tesi avversarie sostenendo che le condizioni contrattuali relative al pagamento del corrispettivo erano chiare e che le condizioni ivi previste per il saldo - "*individuazione del candidato/firma della lettera di assunzione del candidato prescelto*" - erano alternative tra loro, per cui il verificarsi anche solo di una di esse rendeva esigibile il pagamento. Pertanto, l'individuazione del candidato dott. **Per_1** da parte di **Parte_1** [...] era da ritenersi condizione sufficiente per rendere esigibile il pagamento del corrispettivo, a prescindere dalla sua effettiva assunzione.

A dimostrazione dell'attività svolta da **CP_1** vi era la sottoscrizione in data 1.06.2023 di una formale lettera di impegno all'assunzione, con cui **Pt_1** confermava la sua volontà di inserire il dott. **Per_1** nel proprio organico. Detta lettera, contrariamente a quanto asserisce l'appellante, non sarebbe una comunicazione meramente prodromica all'assunzione, bensì un vero e proprio accordo preliminare avente efficacia vincolante ai sensi e per gli effetti dell'art. 1351 c.c., avendo le parti nella medesima lettera concordato persino la data di inizio del rapporto lavorativo.

L'assunzione, in ogni caso, non poteva essere considerata condizione necessaria per l'insorgere del diritto al pagamento del compenso di **CP_1** essendo il credito di quest'ultima venuto ad esistenza sin dal momento in cui **Pt_1** aveva manifestato la volontà di inserire nel proprio organico il dott. **Per_1**.

Inoltre **CP_1** i era anche impegnata a ripetere la ricerca e la selezione dei candidati, nel caso in cui l'assunzione non si fosse stabilizzata, ma sostiene che l'attivazione di detto periodo di garanzia era subordinata e successiva al versamento del corrispettivo dovuto; in particolare **CP_1** i era dichiarata disponibile a ripetere gratuitamente il processo di selezione, a condizione che **Pt_1** effettuasse previamente il pagamento del saldo. Non avendo **Pt_1** adempiuto, **CP_1** egittimamente, ai sensi dell'art. 1460 c.c., si era rifiutata di riprendere l'attività di selezione dei candidati.

Infine, l'appellata osserva che, essendo **Pt_1** rimasta contumace nel giudizio di primo grado, peraltro a causa di un proprio disguido interno, la Corte doveva tenere conto di tutte le preclusioni

processuali in cui la stessa era incorsa, ovvero della decadenza dal diritto di proporre i rilievi avanzati per la prima volta con l'atto di citazione in appello rientranti nella categoria delle eccezioni in senso stretto; tali, secondo l'appellante, sarebbero quelli relativi all'asserito mancato verificarsi della condizione prevista in contratto ai fini della maturazione del saldo.

Ritiene la Corte che l'**appello sia fondato**.

La controversia tra le parti riguarda essenzialmente il momento in cui CP_1 aveva diritto al pagamento del saldo per i servizi resi, secondo il contratto concluso *inter partes* in data 27.3.2023.

Trattandosi di interpretazione della volontà contrattuale emergente dall'accordo sottoscritto dalle parti e tempestivamente prodotto in primo grado, non sono ravvisabili preclusioni rispetto alle argomentazioni svolte, per la prima volta, in sede di appello da Parte_1 che era rimasta contumace in primo grado.

Il contratto così stabiliva: *“il saldo sarà dovuto al momento dell'individuazione del candidato/firma della lettera di assunzione del candidato prescelto”*.

La previsione degli eventi *“individuazione del candidato”* e *“firma della lettera di assunzione del candidato prescelto”* è ambigua e sicuramente problematica nel caso di specie, dal momento che il candidato era stato individuato dall'appellante nel dott. Per_1 -una delle persone selezionate da CP_1 ella c.d. *“short list”*- ma non si era mai pervenuti alla concreta assunzione del medesimo, in quanto lo stesso aveva declinato l'offerta lavorativa per motivi personali.

Ai sensi degli artt. 1362 e ss. c.c. si impone, dunque, un'indagine di quale sia stata la comune intenzione delle parti in relazione al momento di maturazione del diritto di CP_1 al pagamento del saldo. Come noto, *“nell'interpretazione del contratto, il primo strumento da utilizzare è il senso letterale delle parole e delle espressioni adoperate, mentre soltanto se esso risulti ambiguo può farsi ricorso ai canoni strettamente interpretativi contemplati dall'art. 1362 all'art. 1365 c.c. e, in caso di loro insufficienza, a quelli interpretativi integrativi previsti dall'art. 1366 c.c. all'art. 1371 c.c.”* (Cass. n. 6444 dell' 11.3.2025). Infatti, *“nell'interpretazione del contratto, il criterio letterale va integrato, nell'obiettivo di ricostruire la volontà delle parti, con gli altri canoni ermeneutici idonei a dare rilievo alla “ragione pratica” del contratto, in conformità agli interessi che le parti medesime hanno inteso tutelare mediante la stipulazione negoziale”* (Cass. n. 31811 del 10.12.2024). Con riferimento specifico all'interpretazione letterale delle clausole, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che *“ai fini della ricerca della comune intenzione dei contraenti, il principale strumento è rappresentato dal senso letterale delle parole e delle espressioni utilizzate nel contratto; il rilievo da assegnare alla formulazione letterale dev'essere verificato alla luce dell'intero contesto contrattuale, e*

le singole clausole vanno considerate in correlazione tra loro, dovendo procedersi al loro coordinamento a norma dell'art. 1363 c.c., dovendosi intendere per "senso letterale delle parole" tutta la formulazione letterale della dichiarazione negoziale, in ogni sua parte ed in ogni parola che la compone, e non già in una parte soltanto, quale una singola clausola di un contratto composto di più clausole, dovendo il giudice collegare e raffrontare tra loro frasi e parole al fine di chiarirne il significato" (Cass. n. 11475 del 29.4.2024).

Applicando i principi sopra espressi al caso di specie e prendendo le mosse dall'interpretazione letterale della clausola in esame, deve rilevarsi che il segno grafico della barra obliqua o *slash* generalmente indica opzioni alternative. A ben vedere, tuttavia, avendo riguardo alla tipologia di eventi in esame, non può dirsi che tra l' "*individuazione del candidato*" e la "*firma della lettera di assunzione*" vi sia un effettivo rapporto di alternatività.

Sicuramente la firma del contratto di lavoro presuppone sempre la previa individuazione del candidato, per cui non vi può essere assunzione senza preventiva individuazione del candidato. Tra selezione del candidato da assumere e firma del contratto di lavoro vi è, dunque, una progressione e non un'alternatività.

La previsione alternativa dei due eventi -intesa come sufficienza dell'uno o dell'altro per la maturazione del saldo- è dunque priva di senso, in quanto non vi può essere firma di lettera di assunzione in assenza di scelta del candidato, mentre, d'altra parte, la previsione della selezione del candidato renderebbe superflua quella della firma della lettera di assunzione. Le parti, in tal caso, avrebbero potuto semplicemente prevedere "*l'individuazione del candidato*", omettendo ogni riferimento alla "*firma della lettera di assunzione*", che è sempre successiva alla selezione.

Nella pratica, tali due eventi possono essere pressoché contestuali, se l'assunzione avviene subito all'esito della selezione, oppure vi può essere un intervallo di tempo più o meno lungo se, per le ragioni più diverse, la firma del contratto di lavoro non avviene contestualmente all'individuazione del candidato. Addirittura può darsi il caso -verificatosi nella fattispecie oggetto di causa- che alla selezione del candidato non segua poi la firma del contratto di lavoro con la persona prescelta.

Dunque, a seconda dei casi, individuato il candidato, la firma del contratto di lavoro può essere pressoché contestuale oppure seguire dopo un certo tempo oppure ancora non seguire affatto.

La previsione dei due eventi in esame come alternativi ha, dunque, senso solo con riferimento al caso classico in cui all'individuazione del candidato segua pressoché immediatamente la firma del contratto di lavoro. In tale ipotesi si tratta di due facce della stessa medaglia: viene firmato il contratto di lavoro perché il candidato è stato individuato e il candidato prescelto è quello assunto. Verosimilmente le parti hanno fatto riferimento a tale ipotesi ordinaria nella formulazione della clausola in esame.

Le difficoltà sorgono, invece, quando i due eventi non sono contestuali, ma si determina un intervallo di tempo più o meno lungo tra gli stessi oppure, ancora, come nel caso di specie, l'assunzione del soggetto selezionato non avvenga proprio.

In tal caso l'interpretazione meramente letterale della clausola in esame non aiuta e occorre indagare quale sia stata l'effettiva volontà delle parti, tenuto conto del contenuto complessivo del contratto.

Nel frontespizio di quest'ultimo viene individuato l'oggetto dei servizi resi da CP_1 e i seguenti termini: *“Processo di selezione per l'inserimento del seguente profilo: direttore commerciale export”*. Nella terza pagina dedicata al *“costo del servizio”* si legge: *“Per ciascun candidato inserito si prevede il seguente compenso...”*. In entrambe le clausole menzionate l'accento è posto, dunque, sull'*“inserimento”* del candidato nell'organico della società cliente; pertanto, le parti, sia nell'individuazione dell'oggetto del servizio, sia per la determinazione del compenso dovuto ad [...] CP_7 in due punti chiave del contratto concluso- hanno fatto riferimento all'*inserimento* del candidato in Pt_1

Anche a pagina 4, il contratto, nella parte dedicata alle *“precisazioni contrattuali”*, menziona il *“candidato inserito”* e richiama pure la *“sottoscrizione del contratto di lavoro”* da parte del candidato; si legge infatti ai punti tre e quattro di pagina 4: *“...qualora il candidato inserito dovesse sottoscrivere un contratto di durata inferiore ad 1 anno, la fee spettante ad CP_1 CP_1 sarà sempre calcolata sulla base della Retribuzione Annuale Lorda”* (punto 3) e *“...qualora il candidato inserito dovesse sottoscrivere un contratto da libero professionista, la fee spettante as CP_1 CP_1 sarà calcolata sulla somma dei compensi mensili (iva compresa), pattuiti con il candidato, calcolati su base annua”* (punto 4).

Dunque, in tutte le clausole in esame le parti hanno inteso fare riferimento al *“candidato inserito”* che è qualcosa di diverso del semplice *“candidato individuato”*, posto che chiaramente *“l'inserimento”* richiama l'effettiva collocazione del candidato individuato nell'organico aziendale e dunque l'avvenuta assunzione dello stesso e infatti i punti 3 e 4 di pagina 4 del contratto menzionano espressamente la sottoscrizione del contratto di lavoro subordinato o di libero professionista.

Dirimente, sotto tale profilo, deve ritenersi, in ogni caso, la clausola relativa alla previsione del *“periodo di garanzia”*. Si legge a pagina 3 del contratto: *“Copertura del periodo di garanzia: Il periodo di garanzia viene considerato dal 1° giorno di lavoro e, per qualsiasi motivo, nel caso in cui il Candidato inserito non dovesse superare il periodo di garanzia Controparte_1 si impegna a ripetere il processo di selezione, senza costi aggiuntivi per il Cliente”*. In forza della clausola in esame, CP_1 si impegna a svolgere una seconda volta la ricerca del candidato idoneo per la cliente, senza ulteriore compenso, nel caso in cui il primo candidato inserito non avesse superato il periodo di prova, che nel

caso di specie era stato determinato dalle parti in sei mesi. Appare significativo che la garanzia in esame, secondo contratto, operava “*dal primo giorno di lavoro*” del candidato prescelto all’esito della prima selezione.

L’interpretazione complessiva delle clausole sopra richiamate induce a ritenere che il servizio cui si era obbligata CP_1 come risulta dal frontespizio del contratto, era la selezione di un individuo che venisse effettivamente inserito nell’organico aziendale della cliente. Ciò è tanto vero che, nel caso in cui -per qualsiasi ragione- il candidato non avesse superato il periodo di prova, CP_1 era tenuta a ripetere il processo di selezione senza costi aggiuntivi.

Il periodo di garanzia è ragionevole che decorra da quando l’obbligazione principale è stata adempiuta, di modo che la relativa previsione garantisca -per un certo tempo e in relazione a determinati eventi- gli effetti del contratto già adempiuto da entrambe le parti. Così, del resto, avviene in diversi contratti tipici, come la vendita, l’appalto o il contratto d’opera.

Anche nel caso di specie non è in discussione che la garanzia operasse per il periodo successivo all’avvenuta esecuzione del contratto, con completamento del servizio a cura di CP_1 pagamento del saldo da parte di Pt_1. Si discute, invece, di quale dovesse essere il momento in cui la prestazione principale di CP_1 poteva dirsi adempiuta, con obbligo di Pt_1 di pagare il saldo pattuito.

Sotto tale profilo ritiene la Corte decisivo che il periodo di garanzia decorresse “*dal primo giorno di lavoro*” del candidato prescelto e che tutto il contratto fosse orientato “*all’inserimento del candidato*” nell’organico di Pt_1 evento quest’ultimo individuato come l’obiettivo concretamente perseguito dalle parti.

Tenuto conto di dette previsioni, deve ritenersi che l’adempimento del contratto da parte di CP_1 che determinava l’obbligo della cliente di pagarle il saldo- dovesse essere individuato nell’avvio della prestazione lavorativa da parte del candidato selezionato. Scelta la persona da assumere e firmato il contratto di lavoro, dal primo giorno lavorativo scattava la garanzia che obbligava CP_1 a ripetere la selezione gratuitamente se il lavoratore non avesse superato il periodo di prova di sei mesi.

Sotto tale profilo, dunque, CP_1 completava la sua prestazione e aveva diritto al compenso nel momento in cui il contratto di lavoro del candidato prescelto aveva concretamente avviato, perché in quel momento poteva dirsi “*inserito*” nell’azienda. In tal senso depone la lettura combinata, da un lato, delle diverse clausole contrattuali che discorrono di “*inserimento del candidato*” e, dall’altro della pattuizione della garanzia che fa espresso riferimento, come decorrenza, al primo giorno di lavoro della persona selezionata.

Qualora, invece, si ritenesse, come sostiene l’appellata, che il diritto al compenso maturava con la mera selezione del candidato, a prescindere dall’effettiva assunzione dello stesso, si sarebbe verificato

un intervallo temporale in cui il cliente sarebbe rimasto scoperto e del tutto privo di tutela: individuata la persona da assumere -secondo tale tesi qui non condivisa- CP_1 avendo già completato la sua prestazione, avrebbe avuto diritto al saldo del compenso, ma la garanzia non avrebbe potuto operare, in quanto chiaramente era previsto che la stessa decorresse dal primo giorno di lavoro del candidato prescelto, che senza assunzione non poteva intervenire. Sfumata l'assunzione del candidato prescelto, Pt_1 si sarebbe trovata senza candidato, con CP_1 ià saldata e senza diritto alla garanzia. Proprio tale esito perverso e sicuramente non voluto dalle parti, cui conduce l'interpretazione proposta da CP_1 porta ad escludere la correttezza di tale opzione interpretativa.

L'appellata, che nel caso di specie aveva comunque manifestato la propria disponibilità a cercare un nuovo candidato, evidentemente, non intendeva ripetere il processo selettivo senza prima intascare il saldo del proprio compenso, ma se tale soluzione era corretta nel caso di candidato concretamente assunto che non avesse superato il periodo di prova, non altrettanto può dirsi nell'ipotesi, verificatasi nel caso di specie, in cui l'assunzione non era proprio intervenuta, per cui il periodo di garanzia, a termini di contratto, non poteva neppure iniziare a decorrere.

Concludendo, deve dunque ritenersi che la previsione alternativa "*selezione del candidato/firma della lettera di assunzione*" vada intesa come riferita all'ipotesi classica in cui tali eventi sono pressoché contestuali, per cui alla selezione del candidato segue la firma del contratto di lavoro senza significativa soluzione di continuità.

Viceversa, nel caso in cui, per circostanze particolari, si verifichi un intervallo di tempo tra l'individuazione del candidato e la firma del contratto di lavoro o allorché quest'ultimo non intervenga affatto, non può dirsi maturato il compenso di CP_1 perché altrimenti la cliente si troverebbe nella situazione di non avere un candidato inserito nella sua azienda e di non avere neppure diritto alla garanzia.

Pertanto, posto che nel caso di specie il candidato prescelto -il dott. Per_1 non ha mai sottoscritto il contratto di lavoro e dunque non è mai intervenuto il suo primo giorno di lavoro in azienda, con inserimento nell'organico di quest'ultima, deve ritenersi che CP_1 on aveva ancora maturato il diritto al compenso. Legittimo, dunque, è stato il rifiuto di Pt_1 di procedere al pagamento del saldo prima della concretizzazione dell'assunzione del candidato selezionato.

Sotto tale profilo appare irrilevante la lettera di impegno all'assunzione sottoscritta da Pt_1 perché la stessa dimostra che quest'ultima aveva effettivamente individuato il dott. Per_1 tra i candidati proposti e si era unilateralmente impegnata alla relativa assunzione, ma in ogni caso detta assunzione non si è poi concretizzata per scelta del lavoratore e non si è mai pervenuti al primo giorno di lavoro dello stesso, che avrebbe segnato, come da previsioni contrattuali, la conclusione della

prestazione a carico di CP_1 la decorrenza del periodo di garanzia contrattualmente previsto.

L'appello deve, pertanto, essere accolto, con rigetto della domanda di pagamento del saldo proposta da CP_1 e condanna della stessa alla restituzione di quanto incassato in forza dell'esecutività della sentenza di primo grado, con interessi dal giorno del pagamento; come noto, infatti, *“in tema di decorrenza degli interessi legali, poiché l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata, ovvero della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della "condictio indebiti" ex art. 2033 c.c., sia perché si ricollega a un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'"accipiens" non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi della suddetta norma di legge, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti, gli interessi legali devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda”* (Cass. n. 24475 del 1.10.2019)

SPESE DI LITE

L'accoglimento dell'appello proposto determina la riforma della sentenza di primo grado, che comporta la necessità di rivedere la regolamentazione delle spese di lite contenuta nella sentenza impugnata, che aveva condannato Pt_1 al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_1

Giova infatti ricordare che la Corte di cassazione ha statuito che il Giudice dell'appello *“allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese”* (cfr. Cass. n. 130/2017). Di talché, il giudice dell'impugnazione procederà – in caso di riforma totale o parziale della sentenza impugnata – al nuovo regolamento delle spese processuali, *“il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione”* (cfr. Cass. ord. n. 1775/2017).

Nel caso di specie l'esito del giudizio registra la soccombenza di CP_1 che, pertanto, ex art. 91 c.p.c., deve essere condannata al pagamento delle spese di lite del presente grado, mentre nulla deve essere disposto per il primo grado, posto che allora Pt_1 era rimasta contumace.

Le **spese di lite** sopportate da *Parte_1* per il **grado di appello**, tenuto conto del dm 55/14, come aggiornato dal dm 147/2022, del valore della causa dichiarato ai fini del contributo unificato (euro 15.189,00), dell'attività difensiva svolta e della media complessità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non presente, si liquidano in complessivi **euro 3.966,00**, di cui euro 1.134,00 per studio, euro 921,00 per fase introduttiva, euro 1.911,00 per fase decisionale, oltre il 15% di rimborso spese forfettario, contributo unificato, iva e cpa come per legge.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1746/2025, pronunciata dal Tribunale di Milano, sez. V civile, pubblicata in data 28 febbraio 2025 -ogni contraria istanza, domanda, eccezione disattesa- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza di primo grado, così provvede:

1. rigetta le domande di *Controparte_1*
2. condanna *Controparte_1* restituire a *Parte_1*
[...] quanto da quest'ultima versato in esecuzione della sentenza di primo grado, con interessi legali dal pagamento eseguito;
3. condanna *Controparte_1* a pagare a *Parte_1*
[...] a titolo di rimborso delle spese di lite del grado di appello, la somma di euro **3.966,00**, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, contributo unificato e accessori di legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 7 gennaio 2026.

Il Consigliere estensore

Nicoletta Sommazzi

Il Presidente

Carlo Maddaloni